

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4886 R</b>	19 ottobre 1999	FINANZE E ECONOMIA/TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione speciale delle bonifiche fondiarie sul messaggio 14 aprile 1999 concernente il decreto legislativo per la promozione dell'agriturismo**

### **1. INTRODUZIONE**

Negli ultimi anni l'agriturismo ha conosciuto in Ticino un importante sviluppo, sotto diverse forme di turismo a contatto con la natura.

Quali le ragioni essenziali di un sostegno a questa nuova attività?

Dal profilo economico, l'agricoltura si vede sempre più esposta a nuove sfide. Gli agricoltori dovranno così reperire nuove fonti d'entrata complementari a quelle già oggi presenti ma che in parte sono minacciate nel futuro prossimo, per poter reagire alle mutazioni d'ordine strutturale.

L'agricoltura è sempre più spesso chiamata a svolgere un importante ruolo nella gestione del territorio: quello dell'agriturismo può essere un'opportunità in più per riuscire anche in futuro, grazie alla presenza di aziende agricole finanziariamente sane, a svolgere sempre meglio questa importante funzione sia paesaggistica che di protezione.

Infine, dal profilo turistico, grazie al fatto che l'agriturismo permette un approccio più diretto con il paesaggio rurale e quanto ad esso è associato, e quindi risponde ad un bisogno particolare di un'importante cerchia di turisti che cercano sempre più un ambiente autentico ed intatto, tranquillo ed a contatto con la natura, si rivela come lo spazio rurale tenderà sempre più ad essere rivalutato sotto diversi punti di vista, con evidente beneficio per tutti gli abitanti di questi comprensori, in particolare delle zone periferiche.

L'agriturismo rappresenta dunque un ottimo veicolo per diffondere fra la popolazione una nuova immagine della realtà contadina e agricola ticinese.

Il decreto legislativo per la promozione dell'agriturismo è stato posto in consultazione dal 2 al 22 marzo 1999.

Le prese di posizione a tal proposito sono giunte da tutti gli ambienti che per motivi diversi sono direttamente interessati al tema, dalle Regioni di montagna a Ticino Turismo, dalla Società cantonale ticinese degli albergatori e la Federazione esercenti albergatori Ticino all'Unione contadini ticinesi; dal WWF alla Pro Natura.

In generale, questa proposta ha ottenuto ampi consensi.

Da più parti è giunta la richiesta di introdurre un marchio di garanzia, che è stata accolta.

Il marchio fornirà al fruitore delle prestazioni agrituristiche tutte le garanzie di qualità del servizio. Esso sarà gestito dall'Unione contadini ticinesi.

Occorre in particolare richiamare le considerazioni positive espresse dalle Regioni di montagna, le quali giudicano questo decreto uno strumento adeguato ed auspicabile per un promovimento economico regionale.

Le associazioni che operano a tutela del territorio rendono per contro attenti ai potenziali pericoli legati alla trasformazione di infrastrutture che non verrebbero in seguito utilizzate per l'agriturismo. Proprio a tale riguardo, si è introdotta la facoltà del Consiglio di Stato di vincolare il sussidio a condizioni destinate a garantire per 15 anni il mantenimento della struttura agricola da un canto e dell'attività agrituristica complementare dall'altro. In caso di non rispetto di tali condizioni è prevista la restituzione del sussidio.

La Commissione condivide appieno questa impostazione, in quanto le preoccupazioni delle Associazioni a tutela dell'ambiente sono reali per cui dovranno essere prese tutte le misure possibili per evitare questo fenomeno.

Scopo del decreto è infatti quello di riuscire a mantenere nel Cantone delle aziende agricole sane che si occupano prevalentemente di agricoltura, e non nuove forme di economia rurale che niente hanno a che vedere con la gestione e la cura del territorio.

## 2. LA DEFINIZIONE DI AGRITURISMO

Per evitare che con il pretesto dell'agriturismo si giunga di fatto all'abbandono dell'attività principale dell'azienda, che dovrà sempre essere agricola, è necessaria una chiara ed inequivocabile definizione del **concetto di agriturismo**.

L'agriturismo deve essere innanzitutto ricreazione e vacanza in fattoria.

Come servizio semplice e modesto, l'agriturismo è il gesto di ospitalità offerto dalle famiglie contadine. I turisti vengono ospitati nell'azienda agricola e inseriti nel modo di vivere e di lavorare, sia pure come spettatori.

Dare semplicemente alloggio in camere o in appartamenti siti nel verde, oppure girare sul Piano di Magadino in bicicletta **non è assolutamente agriturismo**, fintanto che non esiste il contatto diretto con l'azienda agricola.

L'agriturismo non deve assolutamente diventare una sorta di attività para-alberghiera indipendente.

Le infrastrutture agrituristiche saranno sempre piuttosto contenute, per cui non andranno mai in concorrenza con le strutture alberghiere, ma semmai potranno e dovranno per contro creare delle interessanti sinergie.

Gli operatori agrituristiche dovranno essere esclusivamente gli agricoltori e gli alpigiani. L'attività principale di queste persone dovrà sempre rimanere quella agricola, altrimenti lo scopo del presente decreto andrà completamente disatteso.

A mente della Commissione risulta poi importante ribadire che gli scopi principali del presente Decreto legislativo sono essenzialmente due, vale a dire:

- garantire uno sviluppo socio-economico soddisfacente alle aziende agricole, in modo da permettere loro una durata sicura nel tempo. Per questo motivo la Commissione ritiene importante di introdurre, al posto del termine gestore di azienda, il termine di "famiglia contadina", perché solo in questo modo si potrà assicurare il futuro alle aziende agricole;
- grazie agli effetti del primo obiettivo, garantire che anche in futuro il nostro territorio montano ed alpino possa essere gestito al meglio grazie alla presenza delle aziende agricole di montagna.

### **3. IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO**

L'agriturismo coinvolge ambiti legislativi fra loro molto differenti.

Siccome l'agriturismo dovrà essere unicamente e strettamente legato alla realtà dell'azienda agricola, v'è una connessione molto stretta con tutta la legislazione sull'agricoltura. Per questo motivo sono riprese dall'ordinanza federale sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda le definizioni di azienda agricola, di azienda d'estivazione (o alpeggio), di unità di produzione e di gestore.

Pure importante risulta essere la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici (Les Pubb). Questo decreto ha voluto riprendere per analogia i principi generali che sottendono a quella legislazione, per garantirne la serietà delle prestazioni dell'operatore agrituristico e per conferire sicurezza e affidabilità ai fruitori. A tal proposito si vedano, in particolare, gli articoli sulla responsabilità, i requisiti professionali, d'esercizio e di sicurezza e quello relativo all'intervento.

L'attività agrituristica va considerata pure nel contesto della pianificazione territoriale; questo decreto prevede infatti la possibilità di interventi edilizi per l'esercizio dell'agriturismo. Tenuto conto della realtà ticinese ci si limita qui a lavori edili di trasformazione parziale (art. 13), per i quali verranno considerati i criteri che la giurisprudenza ha fissato in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT.

In merito alla recente revisione della LPT, votata dal popolo svizzero il 7 febbraio 1999, la cui entrata in vigore è prevista nella prima metà dell'anno venturo, va sottolineato come questa modifica non comporterà per l'impostazione di questo decreto novità rilevanti, ma potrà semmai agevolare ulteriormente aziende agricole a titolo principale che non possono sussistere senza una fonte di reddito supplementare (cfr. Nuovo art. 24b LPT).

### **4. L'AGRITURISMO NELLA REALTA' TICINESE**

Le aziende agrituristiche in Ticino, attualmente, sono una ventina; un numero esiguo se rapportato alle 1'583 aziende agricole attive.

Questa offerta, sorta grazie all'iniziativa individuale di alcuni agricoltori, non è ancora sufficiente per parlare di agriturismo in Ticino, tuttavia essa suscita un interesse sempre crescente nel Paese.

Da una valutazione scaturita dal Progetto Agriturismo sviluppato dall'Unione contadini ticinesi, risulta che in Ticino potrebbero sorgere nei prossimi anni oltre un centinaio di aziende agrituristiche.

L'entrata in vigore di questo Decreto legislativo potrebbe quindi avere un influsso positivo sullo sviluppo di questo fenomeno e l'agriturismo potrebbe essere l'occasione per creare nuovi rapporti fra agricoltura e turismo.

### **5. IL PARAGONE CON ALTRE REALTA' DI AGRITURISMO**

A livello svizzero, dal 1994 il numero delle aziende è aumentato annualmente del 25%. Così se nel 1994 erano 140, il loro numero saliva a 185 nel 1995 e a 250 nel 1996, di cui 2 in Ticino.

Si assiste pure ad un forte aumento della domanda agrituristica: per il 1998 si è riscontrato un aumento dei pernottamenti in fattoria pari al 7.0% circa e del numero di turisti pari al 15%, un terzo dei quali stranieri.

In generale, tutti i Cantoni svizzeri definiscono l'agriturismo quale prestazione turistica offerta esclusivamente dagli agricoltori (che svolgono l'attività agricola a tempo pieno o parziale). La clientela è accolta nell'azienda per soggiornare e passare una vacanza, per gustare delle colazioni o delle pietanze tradizionali valorizzando in tal modo i prodotti agricoli, per partecipare ai lavori dell'azienda, per comprare dei prodotti e per scoprire la campagna, la natura e il paesaggio rurale.

Negli altri Cantoni l'agriturismo viene regolamentato per il tramite di convenzioni.

Quanto alla legge sugli esercizi pubblici, quasi ogni Cantone ha provveduto ad integrare nella propria legge delle disposizioni particolari per le prestazioni agrituristiche.

Infine, dal profilo pianificatorio, gli altri Cantoni applicano senza problemi l'art. 24 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio concernente la trasformazione parziale; i centri aziendali sono delle strutture molto grandi, tali che da una parziale trasformazione si possono ricavare degli spazi sufficienti per le attività agrituristiche.

Non esiste, pertanto, alcuna base giuridica apposita sulla regolamentazione dell'agriturismo; in questo ambito il decreto legislativo ticinese è il primo progetto-pilota per la Svizzera.

Se guardiamo invece alla vicina Italia, dove l'agriturismo ha una lunga tradizione, ci accorgiamo che la definizione di agriturismo e lo scopo perché debba essere promosso sono fondamentalmente identici a quelli del presente decreto, mentre sono diverse le condizioni alle quali devono sottostare coloro che intendono esercitare attività agrituristiche.

In particolare, l'operatore agrituristico deve essere un imprenditore agricolo che non corrisponde necessariamente con il coltivatore diretto, ma potrebbe essere anche il proprietario di un'azienda. Per questo motivo, in Italia esistono pensioni, anche di lusso, situate in bellissimi casali che appartengono al podere di un'azienda, ma che sono gestite come vere strutture para-alberghiere da persone che si occupano soltanto dell'accoglienza e non svolgono alcuna attività agricola.

Questa situazione **non coincide assolutamente** con la nostra immagine di agriturismo, anche perché le condizioni di partenza sono completamente diverse ma pure le finalità del presente decreto sono dissimili.

La legge italiana prevede inoltre, che le regioni stabiliscano le zone di prevalente interesse agrituristiche, nelle quali esse concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche. Una tale distinzione non è stata proposta in Ticino, innanzitutto perché l'elaborazione per esempio di una **scheda di Piano direttore** non avrebbe permesso di risolvere i problemi giuridici e di finanziamento dell'operazione. Inoltre, si è ritenuto opportuno permettere un inizio "naturale" all'agriturismo, per analizzare di seguito gli effetti e le reazioni del Decreto sul territorio.

D'altro canto, essendovi già il concetto di sviluppo agriturismo fatto elaborare dall'Unione contadini, che prevede fra gli altri la messa in rete delle Aziende, i criteri di qualità nonché la politica di ricerca di mercato, è sembrato più efficace procedere sulla base di queste indicazioni.

La Commissione condivide l'impostazione data in questo senso dal Cantone, auspicando che in seguito, dopo il periodo di prova previsto per una durata di 5 anni, si rianalizzerà la situazione per decidere come proseguire in seguito.

Le strade possibili a quel punto potranno essere:

- elaborare un'apposita Legge sull'agriturismo
- procedere ad una modifica delle tre leggi già interessate da questo decreto e citate in precedenza (vedi capitolo 3)
- rinnovare il presente Decreto
- elaborare una scheda di coordinamento di Piano Direttore

La scelta su come procedere potrà essere fatta unicamente dopo aver conosciuto l'evoluzione dell'agriturismo in questi 5 anni di prova.

## **6. LA NECESSITA' DI UNA CORRETTA POLITICA DI PROMOZIONE DELL' OFFERTA AGRITURISTICA**

Durante i lavori commissionali ci si è posti il quesito su come, quando esisteranno una serie di aziende agrituristiche, si procederà alla loro promozione, base essenziale per il successo di tutta l'operazione.

Ebbene la politica di promozione dell'offerta agrituristica verrà svolta dall'Unione contadini ticinesi, in collaborazione con l'Associazione madre a livello svizzero.

In particolare, è prevista la creazione di un sito Internet, legato appunto con quello dell'Associazione nazionale, che permetterà la messa in rete di tutta l'offerta agrituristica.

Inoltre, ci si aspetta evidentemente pure che anche Ticino Turismo, che per Legge deve occuparsi della promozione turistica, collabori con l'Unione contadini ticinesi per razionalizzare e rendere il più efficace possibile la promozione di questa nuova offerta turistica.

## **7. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGISLATIVO**

### **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 - Scopo**

Secondo la Commissione, risulta essere di fondamentale importanza che l'agriturismo abbia a sviluppare una **prestazione di tipo familiare, curata, ma confacente con l'attività contadina.**

#### **Articolo 2 - Definizione di agriturismo**

Importante in questo articolo è il concetto che l'operatore turistico dovrà sempre essere solo il gestore, **inteso come famiglia contadina**, delle aziende agricole e d'estivazione. Inoltre, al cpv. 2 lett. a) si è ritenuto opportuno modificare il termine di semplici strutture in quello più appropriato e meno riduttivo di struttura aziendale confacente con l'attività contadina.

### **Articolo 3 - Definizione di azienda agricola**

Per una corretta informazione si ritiene utile riprendere la definizione di azienda agricola ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OTerm:

*"Per azienda s'intende un'impresa agricola che:*

- a. si occupa della produzione vegetale o della tenuta di animali da reddito oppure delle due attività contemporaneamente;*
- b. comprende una o più unità di produzione;*
- c. è autonoma dal profilo giuridico;*
- d. ha un proprio risultato d'esercizio;*
- e. è gestita durante tutto l'anno."*

In merito al carattere accessorio di un'azienda agricola, si fa notare come in materia agricola non esista una definizione di questo termine per cui fa stato l'art. 6 cpv. 1 OTerm.

### **Articolo 4 - Definizione di azienda d'estivazione**

Per una corretta informazione si ritiene utile riprendere la definizione di azienda d'estivazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OTerm:

*"Per azienda d'estivazione s'intende un'impresa che:*

- a. serve all'estivazione degli animali;*
- b. è separata geograficamente dalle aziende del proprietario del bestiame estivato;*
- c. comprende pascoli d'estivazione (art. 26);*
- d. dispone di edifici o di installazioni necessari all'estivazione;*
- e. può essere gestita soltanto durante l'estivazione ed è effettivamente gestita durante tale periodo;*
- f. è indipendente da altre aziende d'estivazione."*

In estate, una parte dell'attività agricola si svolge sull'alpe; proprio a motivo di questa continuità funzionale, si è deciso di connotare come agrituristica anche l'attività svolta dall'alpigiano nella sua azienda d'estivazione.

### **Articolo 6 (Nuovo) – Definizione di operatore agrituristico**

Durante i lavori commissionali si è ritenuto importante definire il termine di operatore agrituristico, in quanto le indicazioni del Decreto e del Messaggio erano a nostro avviso troppo restrittive, perché prevedevano che solo il gestore potesse svolgere l'attività agrituristica. Da parte nostra abbiamo invece introdotto il termine di Famiglia contadina, che meglio rispecchia le reali condizioni del nostro Cantone, e potrà fornire le garanzie per un'attività a lungo termine e di qualità.

La definizione di gestore ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 OTerm è la seguente:

*"Per gestore s'intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un'azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo."*

Questa definizione nel caso delle persone giuridiche non permette di identificare il gestore e di seguito la sua famiglia. Per questo motivo la Commissione ha scelto la definizione

data dall'art. 2 cpv. 3 OPD, gestori aventi diritto ai contributi, riportata qui di seguito e che si appoggia sulla precedente definizione di gestore art. 2 OTerm:

*“Hanno inoltre diritto ai contributi le persone fisiche o le società di persone che gestiscono l'azienda di una società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata) della quale sono azionisti di maggioranza e i cui attivi provengono principalmente dall'azienda agricola.”*

Sarà possibile che non solo il gestore, ma pure la moglie, i figli od altri famigliari prossimi (genitori, fratelli e sorelle), attivi nell'azienda, potranno svolgere l'attività frequentando tra l'altro il corso per l'ottenimento del certificato di capacità così come previsto dall'art. 9 (8M). L'operatore agrituristico potrà avvalersi sia dell'aiuto dei rimanenti membri della famiglia sia degli operai agricoli.

### **Articolo 7 (6M) - Principi generali**

A mente della Commissione il capoverso 1 di questo articolo è di estrema importanza per la regolamentazione futura dell'agriturismo. In particolare si ritiene fondamentale che l'**agriturismo** abbia ad avere **carattere accessorio rispetto all'attività agricola**, che resta l'attività principale di un'azienda. Affinché l'agriturismo non prevalga sull'agricoltura, dovrà avere un carattere complementare di integrazione dei redditi e il tempo occorrente allo svolgimento delle attività agrituristiche dovrà essere inferiore a quello necessario per lo svolgimento di attività agricole.

A mente della Commissione è importante che l'attività agricola e quella agrituristica debbano rappresentare un tutt'uno e sottostare, per analogia, al divieto di divisione materiale di aziende agricole e di frazionamento dei fondi agricoli, giusta gli articoli 58-60 LDFR (Legge federale sul diritto fondiario rurale).

## **CAPITOLO II – REQUISITI GENERALI**

### **Articolo 9 (8M) - Principio**

La qualità della prestazione offerta sarà senza dubbio una delle carte più importanti da giocare per far sì che l'agriturismo abbia a svilupparsi in modo positivo. Per questo motivo la Commissione condivide il fatto che l'operatore agrituristico abbia a frequentare il corso per l'ottenimento del certificato di capacità professionale per esercenti tipo II. Inoltre, questa condizione, che comporta un impegno non indifferente per colui che dovrà frequentare il corso, permette pure di fare una certa selezione fra coloro che intendono avviarsi verso questa nuova attività, evitando nel contempo eventuali intenzioni di tipo speculativo.

Per venire incontro ai nuovi operatori agrituristiche, al cpv. 1 si è ritenuto opportuno aggiungere che la partecipazione al corso per l'ottenimento del certificato di capacità deve iniziare entro 1 anno dall'avvio dell'attività agrituristica.

Al cpv. 2, laddove si parla di marchio di garanzia Ticino, si è voluto dare l'indicazione che lo stesso può essere richiesto presso l'Unione contadini ticinesi. Infatti detto marchio, che è di proprietà del Cantone, viene di fatto gestito e promosso da questa Associazione.

## **CAPITOLO III – AZIENDE AGRITURISTICHE FUORI ZONA EDIFICABILE**

### **Articolo 14 (13M) - Principio**

Durante i lavori commissionali è stata sollevata l'obiezione secondo cui il nostro Cantone è penalizzato dall'applicazione dell'art. 24 LPT in quanto le costruzioni rurali sono molto più piccole rispetto a quelle che troviamo per esempio nella Svizzera tedesca.

Approfondendo questa tematica si deve però rilevare come il Decreto permette comunque una interpretazione abbastanza favorevole dell'art. 24 LPT, grazie al cpv. 2 dell'art. 14 che afferma che la trasformazione va commisurata all'unità di produzione. Se si analizza nel dettaglio cosa comprende l'unità di produzione (vedi articolo 5 del presente Decreto), ci si è accorti che la componente trasformabile, definita di 1/3 dall'art. 24 LPT, rappresenta già una potenzialità non indifferente.

## **CAPITOLO IV - CONTRIBUTO FINANZIARIO**

### **Articolo 15 (14M) - Principio**

Da parte della Commissione si reputa opportuno dare un'importanza particolare alla formazione del gestore dell'attività agrituristica, per cui i costi relativi alla stessa devono poter essere computati fra quelli sussidiabili. Da qui la modifica apportata all'articolo.

A complemento di ciò si è pure ritenuto importante precisare che il Cantone potrà partecipare a finanziare esclusivamente i seguenti tipi di intervento:

- gli interventi di urbanizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività (allacciamento acqua potabile, energia elettrica, smaltimento delle acque, ecc.), interventi che dovranno essere commisurati all'attività agrituristica;
- la trasformazione di strutture dell'azienda (stalle, fienili o depositi) in appartamenti, in camere, in una sala per il servizio di cibi e bevande, in una sala per piccoli seminari, in punti di vendita diretta;
- la ristrutturazione di stabili abitativi;
- la costruzione di cucine e servizi igienici;
- l'arredo dei locali, di cucine, di punti di vendita diretta; di servizi igienici;
- l'arredo di spazi esterni, ad esempio per il grotto;
- l'installazione delle misure di sicurezza.

### **Articolo 16 (15M) – Beneficiari, forma e importo**

A mente della Commissione il tetto massimo d'investimento, stabilito nel decreto, è opportuno in quanto permette di garantire lo scopo del decreto che è quello di promuovere un turismo modesto e non speculativo.

### **Articolo 17 (16M) - Competenza e condizioni**

A mente della Commissione è importante che si sia voluto inserire una misura di sicurezza volta ad evitare che chi avrà beneficiato dei sussidi destini la struttura ad altri fini estranei all'agricoltura. A tale scopo è stato fissato un periodo di 15 anni.



Per ottenere gli obiettivi fissati nel cpv. 2 di questo articolo, la Commissione ritiene opportuno che con gli operatori agrituristici vengano stipulate delle Convenzioni in analogia con quanto già ora avviene per quanto concerne l'elargizione di sussidi nell'ambito degli interventi di edilizia rurale.

Inoltre, a protezione dell'utilizzo dei mezzi finanziari pubblici è da richiamare il contenuto del cpv. 3 dell'articolo 7 (6M), laddove si dice che l'attività agrituristica costituisce parte integrante dell'azienda agricola e soggiace al divieto di divisione materiale e di frazionamento. Questa condizione vale pure a favore del beneficiario nel senso che in caso di invalidità o morte dell'operatore agrituristico durante il periodo dei 15 anni, grazie al divieto di divisione, l'intera azienda dovrà comunque essere rilevata da un altro agricoltore, per cui il sussidio in questo caso non dev'essere restituito. Diverso per contro il caso in cui si dovesse giungere ad un cambiamento della destinazione durante il periodo dei 15 anni.

Durante i lavori commissionali è stato posto l'accento sulle **modalità del controllo** per verificare l'efficacia degli investimenti eseguiti, vale a dire:

- Chi sarà preposto alla verifica dei progetti interessanti dal profilo agrituristico, e sulla base di quali criteri?
- Come potrà essere garantita un'equa distribuzione dei mezzi finanziari pubblici, in particolare dal profilo della tipologia aziendale?
- Chi sarà responsabile dei controlli in azienda, per verificare che gli intendimenti del presente decreto siano raggiunti?
- Come e con che periodicità verranno eseguiti i controlli?

A queste importanti domande a nostro avviso il Decreto mette a disposizione di chi lo dovrà applicare tutta una serie di strumenti di razionale utilizzo e sicuramente efficaci. D'altra parte il privato, vista l'importante fetta di mezzi propri messi a disposizione per una durata di 15 anni, avrà interesse ad un'efficiente utilizzo dell'investimento effettuato. Anche l'associazione di categoria, l'Unione contadini ticinesi, tramite la creazione di un marchio di garanzia che implica controlli per il suo rispetto, come pure un programma di promozione e di accompagnamento delle aziende che intendono praticare l'agriturismo, sarà stimolata a garantire una forma di agriturismo tipica del settore che ottenga i consensi del cittadino e che caratterizzi positivamente l'immagine dell'agricoltura ticinese.

L'esperienza fatta fino ad ora a livello svizzero come pure le prime iniziative sorte in Ticino hanno potuto dimostrare l'interesse del cittadino a questa forma di turismo e d'altra parte danno indicazioni rassicuranti sul fatto che l'agriturismo è un'attività accessoria all'agricoltura e permette un'importante integrazione del reddito.

La Commissione non intende entrare nei dettagli su come il Governo intenderà muoversi nella gestione della tematica, anche in considerazione del fatto che già da anni è chiamato per il tramite dei suoi uffici competenti a sussidiare le costruzioni agricole, per cui ha già esperienza di lunga data in quest'ambito.

Il presente Rapporto e il Messaggio precisano quali sono i tipi di intervento finanziabili dallo Stato.

Ogni anno l'amministrazione ha a disposizione i dati aggiornati dei gestori e i dati delle aziende agricole concernenti la superficie gestita e il numero di animali presenti per cui non è difficile verificare se l'attività agricola dovesse andare a scapito di quella agrituristica non garantendo più il lato accessorio di quest'ultima. Infatti a livello agronomico esistono

dati precisi in merito al volume di lavoro impiegato per gestire le differenti colture e le unità di bestiame grosso.

La verifica che l'operatore agrituristico deve corrispondere al gestore che ha diritto ai pagamenti diretti, quindi una persona fisica, avviene tramite i dati rilevati annualmente dall'amministrazione.

Sarà importante che ci sia chiarezza nell'applicazione del criterio pianificatorio di trasformazione parziale al fine dell'ottenimento della licenza edilizia. Il presente decreto su questo aspetto è sufficientemente preciso. Comunque anche in quest'ambito esiste una procedura ben definita e coordinata.

Per ciò che riguarda il divieto di divisione materiale di aziende agricole e di frazionamento dei fondi agricoli esiste già l'Ufficio che applica questi criteri.

Dai progetti agrituristici fino ad oggi pervenuti all'Unione contadini ticinesi si è potuto verificare una loro regolare distribuzione sul territorio come pure una certa differenziazione della tipologia delle aziende interessate.

La Commissione ritiene comunque importante ribadire all'attenzione del Consiglio di Stato la necessità che vi sia un coordinamento fra le diverse istanze cantonali interessate alla tematica al fine di snellire la procedura di approvazione dei singoli progetti per accelerarne la loro realizzazione là dove possibile, come pure di non creare false illusioni ed inutili spese laddove, per motivi estranei all'interesse agrituristico ma comunque prioritari dal profilo dell'interesse pubblico (problemi di tipo pianificatorio, contrasto con zone di protezione della natura, zone di pericolo, ecc.), la realizzazione di alcuni progetti non può essere permessa.

### **Articolo 21 (20M) - Credito**

Questo articolo ha creato una certa discussione in Commissione, a sapere se il credito proposto soddisfa le aspettative dei diretti interessati, vale a dire i contadini.

Dalle informazioni che abbiamo assunto risulta che, sulla base dei prospettati scenari di sviluppo, il credito necessario dovrebbe ammontare a ca. 7 mio di franchi. La Commissione non ha ritenuto di dover modificare il credito previsto nel decreto legislativo (5 mio di franchi), ma precisa che questa somma non è assolutamente da intendere come un tetto massimo oltre il quale nuovi progetti non devono più essere promossi. Inoltre, in considerazione del fatto che è probabile che all'inizio i progetti saranno diversi, il credito a disposizione non è nemmeno da suddividere in importi annuali costanti, in quanto ciò avrebbe un effetto inibitore che potrebbe ripercuotersi negativamente sullo sviluppo di questa nuova attività.

## **8. CONCLUSIONI**

Lo stanziamento di un credito di 5 milioni di franchi consentirà di sostenere gli investimenti di un certo numero di aziende per le infrastrutture, le attrezzature o gli arredi necessari all'esercizio di un'attività agrituristica.

Il decreto legislativo, a titolo di prova, ha una durata limitata a cinque anni. Allo scadere di questo periodo, le dovute verifiche, volte a stabilire il successo o meno di questo strumento, consentiranno di stabilire se esso debba essere riproposto, se la normativa debba confluire in un altro testo legislativo o se debba essere abbandonata.

La promozione dell'agriturismo risponde a un'attesa del settore agricolo ticinese e completa l'offerta turistica nel nostro Cantone. Le premesse per un suo sviluppo sono favorevoli. La Commissione vi invita dunque a voler approvare l'allegato Decreto legislativo.

Lo sviluppo dell'agriturismo è contemplato nelle LD/PF 1996-1999, terzo aggiornamento, pag. 9, punto 5, nonché nel documento "Strategia e misure puntuali di sostegno al rilancio economico in Ticino", misura N. 91.

L'importo del credito necessario per il sussidiamento delle infrastrutture, di cui al presente messaggio, è inserito nel Piano degli investimenti del settore 560 Economia fondiaria e agricoltura al n° 562.70.010 "Agriturismo".

La Commissione intende inoltre sottolineare come questo nuovo credito non debba in alcun modo andare a discapito di quello relativo alle "Costruzioni rurali": in questo campo, infatti, nei prossimi anni il Cantone dovrà prevedere importanti investimenti a seguito della modifica della Legge sulla protezione degli animali, che per molti contadini avrà come conseguenza quella di dover por mano ad importanti modifiche ed interventi di risanamento e di modifica delle stalle per adeguarsi alle nuove direttive legislative.

Altre conseguenze di natura finanziaria:

- spese di gestione corrente: nessuna
- modifica dell'effettivo del personale: nessuna
- conseguenze finanziarie per i comuni: nessuna

Il decreto legislativo in esame è congruente con gli obiettivi A3a (in materia di territorio agricolo) e A9a (in materia di ricreazione e turismo) del Piano direttore cantonale.

\* \* \* \* \*

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale delle bonifiche fondiariae invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio in esame e il disegno di decreto legislativo allegato al presente rapporto.

Per la Commissione speciale bonifiche fondiariae:

Roland David, relatore

Nello Croce, co-relatore

Arn - Calastri - Canonica I. - Colombo - Ferrari C. -

Foletti - Guidicelli - Lepori - Maspoli M. - Minotti -

Regazzi - Rusconi - Truaisch

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

### per la promozione dell'agriturismo

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 14 aprile 1999 no. 4886 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 ottobre 1999 no. 4886 R della Commissione speciale delle bonifiche fondiari,

**d e c r e t a :**

## CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Scopo

<sup>1</sup>Questo decreto promuove l'agriturismo con la concessione di sussidi e un'adeguata regolamentazione delle attività.

<sup>2</sup>Esso mira in particolare a:

- a) sostenere l'agricoltura con l'integrazione dei redditi aziendali;
- b) favorire un'offerta turistica alternativa nel rispetto del territorio.

### Articolo 2

#### Definizioni

##### a) agriturismo

<sup>1</sup>L'agriturismo è una prestazione turistica offerta da aziende agricole e aziende d'estivazione.

<sup>2</sup>Sono considerate prestazioni agrituristiche:

- a) dare alloggio in strutture **aziendali confacenti con l'attività contadina**;
- b) servire cibi e bevande da consumare sul posto;
- c) vendere i prodotti alimentari e artigianali;
- d) offrire attività ricreative e culturali.

### Articolo 3

##### b) aziende agricole

Sono considerate aziende agricole le aziende, a titolo principale e accessorio, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OTerm (Ordinanza federale sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda).

#### Articolo 4

c) aziende d'estivazione

Sono considerate aziende d'estivazione le aziende ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 OTerm.

#### Articolo 5

d) unità di produzione

Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni, visibilmente riconoscibile come tale nel quale sono attive una o più persone (art. 6 cpv. 2 OTerm).

#### Articolo 6 (nuovo)

e) definizione di operatore agrituristico

Per operatore agrituristico si intende il gestore dell'Azienda agricola (art. 2 Ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura) e i suoi famigliari.

#### Articolo 7 (6M)

Principi generali

<sup>1</sup>L'agriturismo può essere svolto unicamente come attività accessoria a quella agricola.

<sup>2</sup>L'attività agrituristica deve essere gestita in proprio dall'operatore agrituristico.

<sup>3</sup>L'attività agrituristica costituisce parte integrante dell'azienda agricola e soggiace al divieto di divisione materiale e di frazionamento in analogia agli art. 58-60 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.

#### Articolo 8 (7M)

Responsabilità

L'operatore agrituristico è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nella struttura agrituristica e nelle immediate vicinanze.

## CAPITOLO II - REQUISITI GENERALI

#### Articolo 9 (8M)

Requisiti professionali

<sup>1</sup>L'operatore agrituristico, ai sensi dell'articolo 2 cpv. 2 lett. a) e lett. b) **nonché dell'art. 6** del presente decreto, deve essere in possesso del certificato di capacità professionale per esercenti tipo II. **Esso deve iniziare il corso per l'ottenimento del certificato entro 1 anno dall'inizio dell'attività agrituristica.**

<sup>2</sup>Esso può richiedere **all'Unione contadini ticinesi** l'assegnazione del marchio di garanzia Ticino.

### **Articolo 10 (9M)**

Requisiti  
d'esercizio  
a) accesso

<sup>1</sup>L'accesso e la permanenza alla struttura agrituristica sono liberi a tutti.

<sup>2</sup>L'operatore agrituristico può vietare l'accesso alle persone che già abbiano provocato scandali o disordini o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondate ragioni.

### **Articolo 11 (10M)**

b) vendita di  
bevande  
alcoliche

<sup>1</sup>L'operatore agrituristico non deve fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai 18 anni o in stato di ebbrietà o colpite da speciali interdizioni.

<sup>2</sup>**La messa a disposizione delle bevande analcoliche deve rispettare le disposizioni della Legge sugli esercizi pubblici.**

### **Articolo 12 (11M)**

c) Assicurazione  
responsabilità  
civile

L'operatore agrituristico ai sensi dell'articolo 2 cpv. 2 lett. a) e lett. b) del presente decreto, deve stipulare un'assicurazione responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio dell'attività.

### **Articolo 13 (12M)**

Requisiti di  
sicurezza

L'operatore agrituristico veglia affinché siano adempiuti i requisiti minimi di sicurezza.

## **CAPITOLO III - AZIENDE AGRITURISTICHE FUORI ZONA EDIFICABILE**

### **Articolo 14 (13M)**

Trasformazione  
parziale

<sup>1</sup>L'autorità competente può autorizzare lavori edili di trasformazione parziale per l'esercizio dell'attività agrituristica.

<sup>2</sup>La trasformazione parziale per l'agriturismo va commisurata all'unità di produzione.

## **CAPITOLO IV - CONTRIBUTO FINANZIARIO**

### **Articolo 15 (14M)**

Principio

Il Cantone può partecipare **ai costi per la formazione**, all'investimento per la trasformazione di edifici aziendali esistenti, per l'arredo e per l'installazione delle attrezzature necessarie all'esercizio di attività agrituristiche.

### **Articolo 16 (15M)**

#### **Beneficiari, forma e importo**

<sup>1</sup>Il contributo è destinato:

- a) al proprietario che gestisce in proprio l'azienda agricola, rispettivamente l'azienda d'estivazione o
- b) al proprietario che non gestisce in proprio l'azienda, quando dimostri che l'attività agrituristica consente al gestore di incrementare il reddito aziendale.

<sup>2</sup>Il contributo, che può ammontare al massimo al 40% della spesa riconosciuta, è erogato in forma di sussidio.

<sup>3</sup>La spesa massima riconosciuta per azienda è di Fr. 250'000.- Spese inferiori a Fr 10'000.- non beneficiano di nessun sussidio.

### **Articolo 17 (16M)**

#### **Competenza e condizioni**

<sup>1</sup>Le decisioni in materia di contributi competono al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può imporre condizioni ed oneri destinati a garantire il mantenimento della struttura e dell'attività agrituristica per 15 anni.

<sup>3</sup>La richiesta di sussidio, corredata da un preventivo di spesa e dalla necessaria documentazione, deve essere presentata al Consiglio di Stato prima dell'inizio dei lavori.

### **Articolo 18 (17M)**

#### **Revoca e restituzione**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può revocare il sussidio concesso, rispettivamente ordinare la restituzione totale o parziale, in particolare qualora:

- a) esso sia stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) non siano adempiute le condizioni e gli obblighi stabiliti da questo decreto, dalla decisione che assegna il sussidio o dalla licenza edilizia.

<sup>2</sup>L'obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni dalla concessione del sussidio.

### **Articolo 19 (18M)**

#### **Garanzia**

L'obbligo di restituzione del sussidio di cui all'art. 16 è garantito da ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero, iscrivibile a Registro fondiario.

### **Articolo 20 (19M)**

#### **Diritto sussidiario**

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della Legge sui sussidi cantonali.

### **Articolo 21 (20M)**

**Credito**

Per l'applicazione di questo decreto è stanziato un credito di 5 milioni di franchi.

## **CAPITOLO V - INOSSERVANZA DELLA LEGGE E RIMEDI GIURIDICI**

### **Articolo 22 (21M)**

**Intervento**

Gli agenti di polizia cantonale e comunale e i funzionari così autorizzati dal Consiglio di Stato, possono ispezionare la struttura agrituristica, accertare l'identità di chi vi si trova ed ordinare lo sgombero dei clienti in caso di disordini.

### **Articolo 23 (22M)**

**Multa**

<sup>1</sup>Le infrazioni a questo decreto ed alle decisioni emanate in base ad esso sono punite con la multa da un minimo di 20.- ad un massimo di 10'000.- Fr.

<sup>2</sup>È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

### **Articolo 24 (23M)**

**Ricorsi**

<sup>1</sup>Contro le decisioni prese in applicazione di questo decreto è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

<sup>2</sup>È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>3</sup>Restano riservati i rimedi e la legittimazione previsti dalla legge edilizia cantonale.

## **CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25 (24M)**

**Entrata in vigore e durata**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino; il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

<sup>2</sup>Esso ha una durata di 5 anni.



## ALLEGATO

### **Modifica di leggi**

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è così modificata:

**Art. 6 lett. c)**

- c) aziende agricole e alpeggi che esercitano un'attività agrituristica;